



Il gratuito patrocinio procedimento di Mediazione

Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto anche nei casi in cui per il giudizio pendente, o che si intende instaurare, l'esperimento di un tentativo di mediazione sia previsto dalla legge come **condizione di procedibilità** della domanda (ossia quando la mediazione deve essere obbligatoriamente e preliminarmente tentata prima di poter andare in giudizio in quanto il giudizio verte sulle materie previste dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010 istitutivo della mediazione c.d. obbligatoria) o nei casi in cui la mediazione sia stata demandata dal giudice nel corso del processo (c.d. mediazione delegata), oppure quando sia prevista da clausole contrattuali o statutarie (clausole compromissorie).

ATTENZIONE: allo stato attuale, in attesa di interventi legislativi al riguardo, il beneficio **NON PUO' ESSERE RICHIESTO nei casi di mediazione facoltativa**, ossia quando le parti, di comune accordo, scelgano questa via in quanto meno onerosa e più veloce del processo ordinario.

Ricordiamo infatti:

- che la mediazione ha dei costi che consistono:
 1. nel compenso per l'Organismo di mediazione che varia da Organismo a Organismo ed a seconda del valore della causa;
 2. nell'onorario del mediatore, che rimane invariato per tutta la durata del procedimento a prescindere dal numero degli incontri effettivamente svolti;
 3. in un contributo forfettario per spese di segreteria dell'Organismo;
- che le spese di mediazione sono dovute da entrambe le parti obbligate in solido tra di loro (ossia se una di esse non paga la sua parte l'organismo può richiedere all'altra l'intero compenso).

Ciò premesso, la parte che ha i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può inoltrare istanza di ammissione anticipata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui ha sede l'Organismo di mediazione competente, per essere esonerato, in ogni caso, dal pagamento dell'indennità di mediazione all'Organismo **e, solo nel caso di esito positivo** del tentativo di mediazione, anche dal pagamento dei compensi dell'avvocato (artt. da 15 bis a 15 septies del Dlgs. 28/2010 come modificato dalla legge di bilancio 22 dicembre 2022 n. 179 "Riforma Cartabia", **in vigore dal 30 giugno 2023**).

Procedimento di ammissione

Il procedimento è il seguente: Il Consiglio dell'Ordine competente, entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, verificatane l'ammissibilità, ammette il richiedente al gratuito patrocinio, ma in via anticipata e provvisoria. A questo punto il richiedente **è esonerato dal pagamento dell'indennità di mediazione, ossia dal compenso all'Organismo** (art. 17 c. 5 bis d. lgs. 28/2010).

In seguito, quando e se è raggiunto l'accordo di conciliazione, il consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, su istanza dell'avvocato difensore che ha assistito la parte, conferma mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella, che viene trasmessa al Ministero della Giustizia per le necessarie verifiche. Dopo l'apposizione del visto sulla parcella il difensore non può chiedere ulteriori compensi.

Riferimenti legislativi:

- DPR 155/2002 artt. da 74 a 142,
- Decreto inter dirigenziale 10 maggio 2023 in GU 6/6/2023
- consultare sempre i siti dei COA competenti per i singoli casi

(Aggiornata al 09.06.2023 B.B)